

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di dicembre '17

Santa Lucia di Piave, lì 5 dicembre '17

: “Collegato alla Finanziaria 2017”

Oggetto:

Il collegato alla finanziaria oltre alle novità sulla rottamazione delle cartelle esattoriali già specificata con nostra circolare del novembre 2017, presenta altre piccole novità di tipo contabile – fiscale.

NOVITÀ SPESOMETRO

In sede di conversione è stata disposta **la non applicazione delle sanzioni** di cui all'art. 11, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. n. 471/97 (da € 250 a € 2.000 per modello/€ 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre) **per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse / ricevute per il primo semestre 2017**, purché le comunicazioni siano effettuate correttamente entro il 28.02.2018.

È stata prevista altresì la possibilità di **trasmettere i dati con cadenza semestrale** comunicando:

- la partita IVA dei soggetti coinvolti nell'operazione/codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni;
- data e numero della fattura;
- base imponibile;
- aliquota applicata, imposta e tipologia dell'operazione nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura.

È stata altresì “ripristinata” la possibilità di utilizzare e di conseguenza inviare i dati del c.d. “documento riepilogativo” per le **fatture emesse/ricevute di importo inferiore a € 300** registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 6, DPR n. 695/96. In tal caso i dati da trasmettere comprendono almeno:

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e info@studiomonosi.it Part. IVA 03400460261

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

- la partita IVA del cedente/prestatore per il documento riepilogativo delle fatture emesse;
- la partita IVA dell'acquirente/committente per il documento riepilogativo degli acquisti;
- la data e il numero del documento riepilogativo nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.

È infine disposto:

- **l'esonero per le Pubbliche Amministrazioni** di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali;
- **l'esonero dalla comunicazione in capo ai produttori agricoli situati nelle zone montane** di cui all'art. 9, DPR n. 601/73 con un volume d'affari non superiore a € 7.000, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli.

SANZIONI E INVIO TRAMITE SDI (FATTURAZIONE ELETTRONICA)

In sede di conversione è previsto che per i soggetti che inviano i dati delle fatture emesse/ricevute **tramite il Sistema di Interscambio (Sdi)**, in caso di omessa/errata trasmissione dei dati è applicabile **la sanzione** di cui all'art. 11, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/97 (€ 2 per ogni fattura, entro il limite di € 1.000 per ciascun trimestre) anziché quella di cui al comma 1 del citato art. 11 (da € 250 a € 2.000). La sanzione è ridotta alla metà (limite di € 500) se la trasmissione (o l'invio corretto dei dati) è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza.

AMPLIAMENTO SPLIT PAYMENT – Art. 3

È confermato, con la modifica del comma 1-bis dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72, **a decorrere**

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e info@studiomonosi.it Part. IVA 03400460261

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

dall'1.1.2018, che lo split payment, oltre che nei confronti delle **Amministrazioni pubbliche** di cui all'art.

1, comma 2, Legge n. 196/2009, è applicabile anche alle operazioni effettuate con i seguenti soggetti:

- a) **Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali**, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- b) **Fondazioni partecipate dalle predette Amministrazioni pubbliche** per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- c) **Società controllate** ex art. 2359, comma 1, n. 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- d) **Società controllate, direttamente o indirettamente**, ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle predette Amministrazioni pubbliche o dai predetti enti/società di cui alle lett. a), b), c) ed e);
- e) **Società partecipate**, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle predette Amministrazioni pubbliche o da enti/società di cui alle lett. a), b), c) ed e);
- f) **Società quotate** inserite nell'Indice FTSE MIB, **identificate ai fini IVA**.

UTILIZZO FIRMA DIGITALE

In sede di conversione è stato aggiunto il comma 1-ter all'art. 36, DL n. 112/2008 per estendere la facoltà di utilizzare la firma digitale alla sottoscrizione di:

- atti in materia di impresa familiare di cui all'art. 230-bis, c.c.;
- atti previsti dagli artt. da 2498 a 2506, c.c. in materia di trasformazione, fusione e scissione;
- contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà/godimento delle imprese soggette a registrazione di cui all'art. 2556, c.c..

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

REGISTRI IVA ELETTRONICI

Come noto, ai sensi del comma 4-ter dell'art. 7, DL n. 357/94, *"la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei ... dei dati relativi all'esercizio per il quale il termine di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza"*.

In sede di conversione, con l'aggiunta del comma 4-quater al citato art. 7 è disposto che, in deroga a quanto sopra, è considerata regolare la tenuta dei (soli) registri IVA di cui agli artt. 23 e 25, DPR n. 633/72 (fatture emesse/acquisti) in formato elettronico *"in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge se, in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti ed in loro presenza"*.

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi si trovano su <http://www.studiomonosi-commercialista.com/notizie-utili>

I migliori saluti.